

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 085CSA– RIUNIONE DEL 1 MARZO 2017

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARANITI ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE/JUVE STABIA DEL 18.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

Con atto, spedito in data 21.2.2017, la Società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 146/DIV del 21.2.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Vibonese/Juve Stabia, disputatasi in data 18.2.2017, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Saraniti Andrea, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dal tesserato, Saraniti Andrea, al termine della gara (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta offensiva, posta in essere dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara.

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, quanto refertato dal Direttore di Gara (referto che già di per sé sarebbe sufficiente a giustificare l'irrogazione della sanzione disciplinare nella misura stabilita dal Giudice Sportivo) trova conferma nel rapporto del Commissario di Gara dove si legge chiaramente che il Saraniti ha tenuto nei confronti del Direttore di Gara una condotta aggressiva e gravemente offensiva; il che esclude, all'evidenza, che il Direttore di Gara abbia potuto equivocare sulla condotta tenuta dal predetto calciatore, come affermato dalla Società ricorrente..

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

**2. RICORSO TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASASOLA TIAGO MATIAS SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017)

Con atto, spedito in data 22.2.2017, la Società Trapani Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Spezia/Trapani, disputatasi in data 18.2.2017, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Casasola Tiago Matias, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Trapani Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Casasola Tiago Matias.

Con riferimento alla condotta, posta in essere dal sig. Casasola Tiago Matias, non vi è alcun dubbio che la stessa, alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, vada qualificata come violenta in quanto consistita nel colpire, per due volte, con un calcio un avversario che si trovava ancora a terra per avere subito un fallo di gioco dallo stesso Casasola; circostanza, quest'ultima, che preclude, in radice, la derubricazione della stessa condotta, invocata dal reclamante, alla stregua di una condotta antisportiva o gravemente antisportiva.

Quanto, poi, all'entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale con riferimento alla condotta violenta, posta in essere dal calciatore Casasola Tiago Matias; né, al fine, può assumere alcun rilievo il fatto che al calciatore dello Spezia Calcio, Fabbrini Diego, nei confronti del quale il Casasola ha posto in essere la condotta più sopra descritta, sia stato diversamente sanzionato, peraltro in misura ridotta, prima dal Giudice Sportivo e poi da questa Corte.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio di Trapani.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €3.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL SIG. GALLO FABIO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE AL CALC. ANTEZZA STEFANO**

**INFLITTE SEGUITO GARA RACING ROMA/CALCIO COMO DEL 19.2.2017**(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017 ha inflitto le sanzioni:

- dell'ammenda di €3.000,00 alla società Calcio Como perché al termine della gara Racing Roma/Calcio Como disputata il 19.2.2017, al rientro negli spogliatoi persona non identificata, ma riconducibile alla società, avvicinava l'arbitro che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose;

- della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Gallo Fabio per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara;

- della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Antezza Stefanoper avere volontariamente colpito con il piede a martello un avversario.

Avverso tale provvedimento la Società Calcio Como ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 21.02.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 27.02.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Como di Como dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma l'8 marzo 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio